

Codice A1618A

D.D. 13 settembre 2023, n. 659

Oggetto: R.D. 3267/1923, L.R. n. 45/1989 - Diffida alla presentazione di istanza per autorizzazione in sanatoria a seguito di lavori eseguiti in assenza di autorizzazione Soggetto trasgressore: RAPALINO FLAVIO titolare dell'AZIENDA AGRICOLA RAPALINO FLAVIO (P.IVA 03425300047) Sede legale: TREISO - Via Torino 4 Sede intervento: MAGLIANO ALFIERI - VIA SAN SECONDO (Fg.1 partt. 40, 50, 51, 52, 53, 49, 47, 48)



ATTO DD 659/A1618A/2023

DEL 13/09/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Oggetto: R.D. 3267/1923, L.R. n. 45/1989 - Diffida alla presentazione di istanza per autorizzazione in sanatoria a seguito di lavori eseguiti in assenza di autorizzazione

Soggetto trasgressore: RAPALINO FLAVIO titolare dell'AZIENDA AGRICOLA RAPALINO FLAVIO (P.IVA 03425300047)

Sede legale: TREISO – Via Torino 4

Sede intervento: MAGLIANO ALFIERI – VIA SAN SECONDO (Fg.1 partt. 40, 50, 51, 52, 53, 49, 47, 48)

1. PREMESSO CHE:

- con nota del 16/8/2023 di Prot. Arma 31/3-23/2023 (ns prot. n. 00112290 del 16/08/2023) la Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” - Stazione di Alba - inoltrava al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte il Processo Verbale n. 47/2023, in cui constatava la violazione dell’art. 1 della L.R 45/89 ed in particolare quanto segue: “... *in data 31/7/2023 in località Via San Secondo del Comune di Magliano Alfieri (CN)... la presenza di un esteso appezzamento di terreno oggetto di recente lavorazione e completamente privo di alcuna vegetazione o coltura...*”;

- inoltre era evidenziato che: “... *successivamente in data 2/8/2023 i militari procedevano al rilievo fotografico dello stato dei luoghi e al rilievo dell’area oggto di intervento... e da tali accertamenti risultava che l’area oggetto dell’intervento ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ex LR 45/89 e che la stessa è iscritta al catasto terreni del Comune di Magliano Alfieri (CN) al Fg. 1 Partt. 40, 50, 51, 52, 53, 49, 47, 18 per una superficie totale di intervento di circa 9.987 mq...*”;

- inoltre “... *da successivi accertamenti catastali, dall’analisi di ortofoto estrapolate dall’applicativo Google Earth e da informazioni riferite dal committente Sig. RAPALINO Flavio, emergeva che i lavori erano stati da lui commissionati in qualità di proprietario dei terreni, al*

trasgressore, al fine di impiantarvi un nuovo vigneto e che in precedenza tali terreni erano occupati da prato stabile e incolto...”;

- il suddetto verbale rilevava pertanto che “...tale intervento ha quindi comportato una modificazione della destinazione d’uso del suolo dell’appezzamento...” e, a seguito di accertamenti successivi presso il Comune di Magliano Alfieri, che il committente non avesse presentato istanza per autorizzazione ex LR 45/89, bensì solo comunicazione di inizio lavori per aratura profonda e trinciatura, per la realizzazione di un nuovo impianto di vigneto;

- la stessa informativa individuava:

- il soggetto esecutore: BRUNO GIUSEPPE, (omissis)
- il proprietario dei terreni, committente e legale rappresentante: RAPALINO FLAVIO (omissis), titolare dell’Azienda Agricola Rapalino Flavio (P.IVA 03425300047), con sede legale a TREISO – Via Torino 4;
- la superficie di terreno oggetto dei lavori pari a 9.987 mq, interessanti le seguenti particelle: Fg. 1 partt. 40, 50, 51, 52, 53, 49, 47, 18;

2. CONSIDERATO CHE:

- l’intervento, in quanto trasformazione d’uso del suolo, non ricade nei casi di esclusione, come normati all’art. 11 c. 1 lett. c della LR 45/89;

- pertanto deve essere soggetto ad autorizzazione espressa ai sensi art. 2 della citata legge;

- stante la superficie interessata dall’intervento, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 45/89, la competenza all’adozione del provvedimento autorizzativo è della Regione Piemonte – Settore Tecnico Piemonte Sud;

- i lavori sono stati realizzati in assenza di titolo autorizzativo e quindi occorrerà provvedere ad una valutazione della compatibilità delle opere stesse con l’equilibrio idrogeologico locale;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali -

Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;

determina

- di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

- di DIFFIDARE per le motivazioni citate in premessa, il Sig. RAPALINO FLAVIO, (omissis) titolare dell'Azienda Agricola Rapalino Flavio (P.IVA 03425300047) con sede legale a TREISO – Via Torino 4 affinché provveda:

A. a SOSPENDERE immediatamente i lavori ancora eventualmente in corso, per la conclusione dell'intervento realizzato in assenza dell'autorizzazione;

B. a PRESENTARE allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Magliano Alfieri entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento istanza per autorizzazione in sanatoria, al fine di regolarizzare, se ritenuti compatibili con l'equilibrio idrogeologico locale, i lavori realizzati in assenza di autorizzazione, secondo quanto previsto al punto 9 della Circolare PGR 3/AMB del 31.08.2018, corredata della documentazione progettuale come prevista dalla normativa;

C. DI INFORMARE CHE:

- i lavori dovranno rimanere sospesi fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui al p.to B e al versamento degli eventuali oneri di cui agli art. 8 e 9 della L.R. 45/89, se dovuti;

- l'autorizzazione in sanatoria non sarà concessa se le suddette opere risultassero incompatibili con l'assetto idrogeologico, con obbligo per il trasgressore di eseguire i lavori di ripristino prescritti nello stesso provvedimento;

- in caso di inadempimento a quanto previsto nella lettera B, ovvero nel caso in cui l'autorizzazione non possa essere rilasciata, e quindi l'intervento risultasse insanabile, si provvederà ad emettere il provvedimento di rimessa in pristino dello stato di luoghi;

- di avvisare inoltre che, in caso di inadempimento a quanto specificato nei precedenti capoversi, si provvederà a trasmettere denuncia all'Autorità Giudiziaria ravvisandosi l'ipotesi prevista dell'art.650 c.p.;

D. di NOTIFICARE il presente provvedimento al sig. RAPALINO FLAVIO, (omissis) titolare dell'Azienda Agricola Rapalino Flavio (P.IVA 03425300047) con sede legale a TREISO – Via Torino 4.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri organi, Amministrazioni od Enti.

È fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali.

È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il presente provvedimento è inoltre trasmesso:

- al Sig. Sindaco del Comune di Magliano Alfieri
- al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo
- al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Alba

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo